



*REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E  
NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE*

- Art. 1 – Istituzione, attivazione
- Art. 2 – Comitato di Gestione
- Art. 3 – Organizzazione e struttura delle Attività Formative Specifiche (AFS)
- Art. 4 – Iscrizione al percorso
- Art. 5 – Tasse, contributi di iscrizione, modalità di pagamento e esoneri
- Art. 6 – Piani di studio
- Art. 7 - Certificazione del PF24
- Art. 8 – Bando di iscrizione

**Art. 1 – Istituzione, attivazione**

1. Ai sensi del D.Lgs. 59 del 13/04/2017 art. 4 e art. 5 comma 4 e del DM 616 del 10/08/2017, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito UNIBA) istituisce e attiva il “Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche” (di seguito denominato PF24).
2. Con l'attivazione del PF24, UNIBA individua nella propria offerta formativa sia gli insegnamenti attivati all'interno dei corsi di studio, sia ulteriori insegnamenti specifici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 59/2017, nonché dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.
3. L'elenco degli insegnamenti di cui al comma 2 è riportato nella **TABELLA INSEGNAMENTI PF24** pubblicata sul Sito Istituzionale UNIBA sulla pagina dedicata al PF24.
4. UNIBA attiva una edizione del PF24 per ogni anno accademico.
5. Il Dipartimento a cui è demandata la gestione organizzativa e didattica del PF24 è il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione (For.Psi.Com.).

**Art. 2 – Comitato di Gestione**

1. E' istituito con Decreto Rettorale il Comitato di Gestione del PF24.
2. Il Comitato di Gestione è composto da:
  - il Direttore del Dipartimento For.Psi.Com. che assume funzioni di Coordinatore del Comitato;
  - il Responsabile Scientifico, individuato dal Direttore For.Psi.Com. all'interno del medesimo Comitato di Gestione;



- rappresentanti docenti indicati dal Senato Accademico, non fra i componenti dell'Organo, espressione delle cinque Macro Aree, nel seguente numero:
    - n. 3 per la Macro Area 1 - Scientifica Tecnologica;
    - n. 1 per la Macro Area 2 – Scienze Biologiche, Agrarie Veterinaria;
    - n. 1 per la Macro Area 3- Scienze Mediche;
    - n. 3 per la Macro Area 4 – Scienze Umanistiche;
    - n. 1 per la Macro Area 5-Scienze Giuridiche ed Economiche;
    - n. 1 Referente docente del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture;
  - n. 2 rappresentanti della componente studentesca del Senato Accademico;
  - il Coordinatore amministrativo del Dipartimento For.Psi.Com.;
  - n. 1 componente Referente del Dipartimento For.Psi.Com.;
  - n. 1 componente Referente della Sezione del Centro Servizi Informatici, individuato dal Direttore della Direzione Affari Istituzionali;
  - n. 1 componente Referente della Sezione Segreteria Studenti, individuato dal Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti.
3. Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti:
- definizione del PF24 con l'elenco degli insegnamenti riconosciuti coerenti con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. n. 616/2017 e le note MIUR del 29/09/2017 e del 25/10/2017 e già presenti nell'Offerta Formativa UNIBA;
  - individuazione dei criteri, delle modalità e delle tempistiche di iscrizione al PF24, in seguito sottoposti alla delibera del Dipartimento FOR.PSI.COM. e formalizzati nel Bando di Iscrizione emanato con Decreto Rettorale;
  - valutazione delle istanze di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti secondo quanto previsto nella **TABELLA ESAMI SOSTENUTI E RICONOSCIBILI** pubblicata sul Sito Istituzionale UNIBA sulla pagina dedicata al PF24.
4. Il Comitato di Gestione ha sede presso il Dipartimento For.Psi.Com., si avvale del supporto degli uffici amministrativi dello stesso, della Sezione del Centro Servizi Informatici e della Sezione Segreteria Studenti.

### **Art. 3 – Organizzazione e struttura delle Attività Formative Specifiche (AFS)**

1. Ogni AFS è strutturata in 6 CFU.
2. Gli obiettivi formativi e i contenuti delle AFS sono coerenti con gli allegati A, B e C del DM 616/2017.
3. Il PF24 è costituito da 24 CFU che dovranno essere acquisiti in almeno 3 dei seguenti ambiti, con un minimo di 6 CFU per ciascun ambito. Gli ambiti sono:
  - pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell'inclusione,
  - psicologia,
  - antropologia,
  - metodologie e tecnologie didattiche.
4. Possono essere acquisiti con modalità telematiche non più di 12 CFU.
5. La frequenza alle AFS non è obbligatoria.
6. Per ogni AFS è prevista una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi; il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.
7. Per ogni prova finale sono previsti non meno di tre appelli.



8. Il corsista che non superi la prova entro gli appelli previsti non avrà riconosciuto alcun CFU relativo alla AFS e potrà eventualmente riconsiderare l'attività (se attivata) nell'a.a. successivo, secondo modalità e tempi riportati nel Bando di Iscrizione.
9. Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Master di I e di II livello, Corsi di Perfezionamento, Dottorato o Scuola di Specializzazione dell'Università di Bari per l'a.a. di attivazione del PF24, per sostenere la prova finale sono condizioni necessarie:
  - a. l'iscrizione regolare al PF24 dell'a.a. corrispondente;
  - b. il pagamento della tassa di iscrizione secondo modalità e tempi riportati nel Bando di Iscrizione.
10. Le AFS possono essere frequentate anche durante il percorso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Master di I e di II livello, Corsi di Perfezionamento, Dottorato di ricerca e Scuola di Specializzazione di cui al comma 9;
11. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio presso UNIBA e che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del PF24 previa iscrizione, la durata normale del corso di studio frequentata è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione di servizi di diritto allo studio;
12. Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale di UNIBA che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.

#### Art. 4 – Iscrizione al PF24

1. Le modalità e le tempistiche per l'iscrizione al PF24 sono disciplinate nel Bando di Iscrizione pubblicato annualmente sul Sito Istituzionale UNIBA sulla pagina dedicata al PF24:
2. Possono presentare domanda di iscrizione al PF24:
  - Laureati, dottori di ricerca presso UNIBA o presso altri Atenei,
  - Studenti regolarmente iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico,
  - Dottorandi e Specializzandi di UNIBA, iscritti a Master di I e di II livello o Corsi di Perfezionamento UNIBA (a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati -Nota MIUR Prot. N. 29999 del 25 ottobre 2017), laureati iscritti ai corsi singoli.
3. Nella domanda di iscrizione il corsista potrà richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti e già presenti nel suo curriculum **esclusivamente** se presenti nella **TABELLA ESAMI SOSTENUTI E RICONOSCIBILI**, come riportato dall'art.1 comma 3, pubblicata sul Sito Istituzionale UNIBA sulla pagina dedicata al PF24, secondo le modalità disciplinate nel Bando di Iscrizione.

#### Art. 5 – Tasse, contributi di iscrizione, modalità di pagamento e esoneri

1. Le tasse, i contributi a carico degli iscritti al PF24, le modalità e la tempistica per effettuare i pagamenti, sono riportati nel Bando di Iscrizione di cui all'Art. 8 del presente regolamento.
2. Sono esonerati dal pagamento dell'onere amministrativo e del contributo di iscrizione:



- a. i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66%. La richiesta di esonero deve essere presentata entro i termini di iscrizione allegando la certificazione rilasciata dalla ASL competente attestante la condizione di handicap e/o invalidità;
  - b. i corsisti che risultano iscritti presso UNIBA all'anno accademico di riferimento ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea del vecchio ordinamento, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione, master di I e di II livello;
  - c. i laureandi iscritti all'a.a. precedente a quello di riferimento presso UNIBA. A tal fine è necessario non aver conseguito la laurea alla data dell'iscrizione al PF24. Il beneficio dell'esonero totale viene conservato anche qualora lo studente iscrittosi al PF24 concluda il proprio corso di studi, con la discussione della tesi, prima del completamento dei 24 CFU.
- I predetti corsisti sono tenuti unicamente al pagamento di € 16,00 (bollo virtuale).
3. Sono esonerati dal pagamento dell'onere amministrativo (come da importo della I rata indicato nel bando) gli iscritti ad un corso singolo presso l'Università degli Studi di Bari nell'anno accademico di riferimento del PF24 che non abbiano già concluso gli studi entro il termine di iscrizione al PF24.

## Art. 6 – Piani di Studio

1. Il corsista può:
  - frequentare un'offerta standard che conterrà AFS per un totale di 24 CFU, prevedendo non meno di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti:
    - Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
    - Psicologia;
    - Antropologia;
    - Metodologie e tecnologie didattiche.
2. Il corsista dovrà redigere un piano di studio seguendo le modalità e i tempi descritti nel Bando di Iscrizione.
3. Il piano di studi potrà prevedere
  - a. l'inserimento di attività formative già erogate nei corsi di studio e convalidate dal Comitato di Gestione. Queste attività formative sono:
    - o presenti nella apposita **TABELLA INSEGNAMENTI PF24** pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Università sulla pagina dedicata al PF24.
    - o diversificate a seconda della classe di concorso, secondo quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. n. 616/2017 e le note MIUR del 29/09/2017 e del 25/10/2017;
  - b. il riconoscimento di CFU pregressi se previsti nella apposita **TABELLA ESAMI SOSTENUTI E RICONOSCIBILI**, a decorrere dall'a.a. 2009-2010 pubblicata sul Sito Istituzionale UNIBA sulla pagina dedicata al PF24, nonché, su istanza degli interessati e previa valutazione dell'attinenza dei relativi programmi, quelle svolte nell'ambito del Dottorato di ricerca.
4. L'istanza di riconoscimento di CFU pregressi va presentata all'atto dell'iscrizione.

## Art. 7 – Certificazione del PF24



1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/2017, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio piano di studi o chiedere il riconoscimento dei pregressi
2. Al conseguimento e/o riconoscimento dei 24 CFU il corsista, pagati gli oneri erariali dovuti, otterrà la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/2017.
3. Il corsista che non consegua entro l'anno accademico di iscrizione al PF24 tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/17, ma soltanto l'attestazione del completamento delle eventuali AFS di cui ha superato la prevista prova finale, e la carriera verrà chiusa per mancato completamento del percorso. Lo studente potrà accedere al PF24 dell'anno successivo.
4. Il corsista che ha conseguito i 24 CFU potrà ottenere la certificazione secondo modalità e tempi previsti nel Bando di Iscrizione.

#### Art. 8 – Bando di Iscrizione

Il Bando di Iscrizione è emanato annualmente con Decreto Rettorale su proposta del Comitato di Gestione e disciplina:

- a) le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di iscrizione;
- b) le tasse, i contributi di iscrizione, le modalità e la tempistica di pagamento;
- c) le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento di CFU relativi a insegnamenti già presenti nel curriculum, individuati da UNIBA come da **TABELLA ESAMI SOSTENUTI E RICONOSCIBILI** pubblicata sul Sito Istituzionale UNIBA sulla pagina dedicata al PF24;
- d) le modalità e i tempi per il rilascio della certificazione.